

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Contratti di durata, azione di risoluzione, proponibilità

Nei contratti di durata, l'azione di risoluzione non è proponibile se la scadenza contrattuale, convenzionale o legale, sia già intervenuta, non potendosi provocare la cessazione di un rapporto già cessato; ove, peraltro, l'azione per la declaratoria della cessazione per intervenuta scadenza sia sub iudice, la domanda di risoluzione è ancora proponibile in quanto condizionata all'esito negativo del giudizio di accertamento.

NDR: in senso conforme Cass. civ. 12.10.2015 n. 20408, Trib. Roma, sez. XI, 3.07.2017 n. 13608 e Trib. Lucca, 2.01.2014 n. 2.

Tribunale di Milano, sentenza del 16.10.2019. n. 9438

...omissis...

Il Giudice anzitutto osserva che GG ha versato in causa ben otto reclami scritti di contestazione delle fatture emesse da ZZ, reclami tutti incontestatamente e documentalmente dalla stessa ricevuti; ZZ non ha mai allegato né, men che meno,

provato di avere risposto ad alcun reclamo.

Ora, il Giudice osserva che ciò è già più sufficiente a ritenere la fondatezza della domanda attorea diretta ad accertare la violazione dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede da parte di ZZ, atteso che il dovere dell'operatore telefonico di rispondere al reclamo dell'utente, oltre che previsto dalla disciplina speciale dell'AGCOM in materia di contratti di telecomunicazione, esprime un generale principio di doverosa collaborazione tra i contraenti, previsto dagli artt. 1175 e 1375 cc, oltre che corrisponde ad una regola basilare della buona educazione, che un soggetto che esercita professionalmente attività di impresa non dovrebbe mai violare. Per completezza ed in aggiunta, il Giudice osserva altresì quanto segue.

L'Attrice ha fornito prova dell'esistenza di un contratto tra sé e ZZ, avente ad oggetto la fornitura di servizi di telefonia a titolo oneroso, producendo una serie di listini di ZZ, ed un foglio, incontestatamente proveniente da agente ZZ, recante indicazione dell'applicazione dello sconto del 10% su tali listini (docc. 6 e t fasc. Att.). ZZ ha confermato di avere accettato la proposta di abbonamento di GG e non ha negato di avere applicato corrispettivi maggiori di quelli promessi dal suo agente, sostenendo a sua difesa che le promesse del suo agente sarebbero *tamquam* non essent e comunque ad essa inopponibili, perché gli agenti di ZZ sarebbero privi del potere di rappresentanza del gestore telefonico, onde che l'unico contratto a cui fare riferimento sarebbe solo la proposta di abbonamento.

Ora, il Tribunale osserva che da un lato è incontestato (dalla stessa ZZ) che il suo agente abbia offerto degli sconti all'utente su una serie di prezzi di listino, dall'altra ZZ non ha provato di avere concordato maggiori corrispettivi con l'utente: la proposta di abbonamento datata 12.03.2014, difatti, quella che secondo ZZ dovrebbe recare la prova dei maggiori prezzi concordati, non contiene alcuna indicazione economica, e neanche alcun riferimento a listini da applicare né, infine, ZZ ha dimesso in causa suoi listini di prezzi diversi da quelli dimessi dall'utente.

In conclusione, da un lato GG ha offerto elementi da cui desumere i corrispettivi concordati con ZZ tramite l'agente di quest'ultima, dall'altro ZZ non ha fornito evidenza di avere concordato corrispettivi maggiori con GG.

Giova evidenziare che la difesa di ZZ secondo cui il suo agente sarebbe sfornito di potere di rappresentanza è irrilevante, a fronte del fatto che ZZ non ha comunque dimostrato quale sarebbe il maggiore corrispettivo concordato con l'utente e quindi non ha dimostrato affatto di essersi attenuta a quanto concordato nella proposta di abbonamento del 12.03.2014.

L'argomento difensivo di ZZ è anche infondato, sia perché ZZ non ha provato quali poteri avesse conferito all'agente, il quale ha adoperato il logo ed il nome di ZZ nell'effettuare l'offerta di sconto al cliente GG e, dunque, ha comunque speso il nome della sua preponente (la quale lo ha consentito), onde le dichiarazioni dell'agente, quale rappresentante apparente di ZZ, sono comunque impegnative per il rappresentato che lo ha consentito e per l'utente che ha confidato nella bontà di esse senza sua colpa, come nel caso di specie, non avendo GG alcuna ragione per dubitare dell'affidabilità dell'agente di ZZ.

In conclusione, deve accertarsi che ZZ ha violato l'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede nella misura in cui ha applicato condizioni economiche non previste nella proposta del 12.03.2014 e, a fronte dei plurimi reclami scritti dell'utente, non gli ha risposto, né ha giustificato in alcun modo i corrispettivi fatturati, reiterando la condotta contestata.

Quanto alla sospensione del servizio di telefonia, è pacifico che si sia verificata, ma non è pacifico che la stessa sia avvenuta quando l'utente era moroso, atteso che GG ha allegato, ed è incontestato, di avere pagato le prime quattro fatture di ZZ. Tale specifica circostanza (il pagamento da parte di GG delle prime quattro fatture emesse a suo carico da ZZ) emerge, per il vero, anche dalle stesse fatture di ZZ, le quali recano la dicitura che le fatture precedenti sono insolute a partire dalla sesta fattura emessa da ZZ in data 8.04.2015, nella quale si legge che la fattura precedente del

6.02.2015 (la quinta fattura) è insoluta.

In conclusione, anche la condotta di ZZ consistente nel sospendere il servizio di telefonia senza preavviso il 17.12.2014 è risultata contraria al dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede.

La domanda di accertamento attorea va dunque accolta come da declaratoria in dispositivo.

Domanda attorea diretta a risolvere il contratto L'Attrice ha chiesto al Tribunale di risolvere il contratto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 1453 c.c. per fatto e colpa della Convenuta.

ZZ si è difesa sostenendo che il contratto era già cessato alla data di proposizione della domanda, avendo GG esercitato il diritto di recesso, e chiesto la migrazione delle linee su altro operatore di telefonia. Il Tribunale anzi tutto osserva che tale argomento difensivo, introdotto da ZZ solo dopo il decorso dei termini istruttori, è ammissibile, in quanto diretto a paralizzare la domanda con riferimento alla mancanza di una condizione dell'azione (in particolare: l'interesse ad agire), la cui sussistenza va verificata d'ufficio dal Giudice: si tratta dunque di una mera difesa, proponibile nei gradi di merito in ogni momento, da delibarsi in relazione agli elementi probatori tempestivamente dimessi.

In diritto, il Tribunale osserva essendo la domanda di risoluzione giudiziale volta a privare di efficacia il contratto, nell'ipotesi in cui questo abbia già perso effetto a causa del recesso esercitato da una delle parti, tale domanda va disattesa, mancando l'interesse dell'attore all'ottenimento di una pronuncia sul punto, salvo che l'intervenuta cessazione del contratto sia stata espressamente contestata giudizialmente e sia sub iudice: "Nei contratti di durata, l'azione di risoluzione non è proponibile se la scadenza contrattuale, convenzionale o legale, sia già intervenuta, non potendosi provocare la cessazione di un rapporto già cessato; ove, peraltro, l'azione per la declaratoria della cessazione per intervenuta scadenza sia sub iudice, la domanda di risoluzione è ancora proponibile in quanto condizionata all'esito negativo del giudizio di accertamento" (Cass. civ., sez. 6-3, 12.10.2015 n. 20408; Trib. Roma, sez. XI, 3.07.2017 n. 13608; Trib. Lucca, 2.01.2014 n. 2).

In fatto, il Tribunale osserva che la stessa Attrice ha dichiarato in atto di citazione che ad aprile 2015 è stata costretta a migrare le linee, prima contrattualizzate da ZZ ad altro operatore, tale condotta inequivocabilmente comportando il recesso dal contratto con ZZ.

La domanda diretta a dichiarare la risoluzione del contratto è dunque infondata, trattandosi di contratto già cessato per altra causa prima della proposizione della odierna domanda giudiziale.

Domanda diretta alla condanna di ZZ a pagare € 5.190,22 GG ha chiesto condannarsi ZZ a pagare € 5.190,22 di cui € 2.490,22 a titolo di indebitato per importi pagati da GG e fatturati in eccesso da ZZ rispetto ai corrispettivi concordati, € 2000,00 per un accredito concordato ed € 700,00 per indennizzi. Di seguito si esamina la debenza delle singole voci pretese. *omissis*

Orbene, il Tribunale osserva che a fronte di tali specifiche contestazioni, svolte dall'utente tempestivamente sin dall'inizio, come documentato dai numerosi reclami, ZZ prima della causa non ha mai risposto all'utente e, dopo la proposizione della causa, non ha contestato la ricezione dei pagamenti e si è limitata a sostenere che l'utente non avrebbe contestato le fatture e sarebbe decaduto e che essa si sarebbe allineata ai corrispettivi concordati nel contratto del 12.03.2014. Tuttavia, come già scritto e stigmatizzato, l'utente ha versato in causa ben otto reclami scritti alle fatture, e la proposta del 12.03.2014 non contiene alcuna indicazione monetaria specifica idonea a dimostrare la correttezza della fatturazione di ZZ e la previsione di corrispettivi maggiori e diversi da quelli offerti dall'agente di ZZ e documentati in causa. Come già scritto, GG ha fornito sufficienti elementi in ordine ai corrispettivi concordati con ZZ tramite il suo agente, di talché la domanda di ripetizione è fondata e va accolta, onde ZZ va condannata a restituire € 2.490,00 pagati dall'utente in

eccesso sulle prime quattro fatture rispetto a quanto concordato.

Condanna a pagare € 2.000,00 per accordo transattivo GG ha chiesto la condanna di ZZ a pagare in suo favore € 2000,00 in forza di un "accordo transattivo" tra sé e ZZ, tramite l'agente, in relazione a precedente controversia non meglio specificata.

ZZ, come scritto, ha contestato l'efficacia delle promesse dell'agente.

Il Tribunale osserva che l'accordo transattivo va provato per iscritto ai sensi dell'art. 1967 cc e nel caso di specie alcuna contratto scritto ha prodotto GG, evidenziandosi che il documento prodotto sub (omissis) dall'attrice è firmato solo da GG ma non da ZZ, né dall'agente di ZZ.

La pretesa attorea è dunque infondata in parte qua.

Condanna a pagare € 700,00 per indennizzi GG ha chiesto la condanna di ZZ a pagare € 700,00 per mancata risposta ai reclamo a titolo di "indennizzi" ai sensi degli artt. 8 e 11 della delibera AGCOM n. 179/2003 ZZ ha resistito, negando che tali indennizzi siano richiedibili avanti al G.O. Il Tribunale osserva che tale delibera, disciplinante gli standard di qualità e le carte dei servizi dei gestori di telefonia, prevede l'obbligo per questi ultimi di adottare "Carte dei servizi" che indichino standard di qualità minimi del servizio, con previsione di indennizzi cd "automatici" da accreditare in bolletta in caso di mancato rispetto dei citati standard e di reclamo dell'utente.

GG non ha prodotto la Carta dei servizi di ZZ, onde non è possibile verificare la fondatezza della pretesa, che va dunque rigettata.

Per completezza, considerata l'ambiguità delle difese delle due parti, si rileva altresì quanto segue, in ordine agli indennizzi cd "amministrativi".

La l. 14.11.1995 n. 481, rubricata "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", ha istituito le Autorità indipendenti e ne ha determinato i compiti, tra i quali vi è la tutela degli utenti. Tra le forme di tutela degli utenti rientra la predisposizione di un meccanismo per la risoluzione extra-giudiziale delle controversie, come sancito dalla dir. n. 22/2002/CE sul cd "servizio universale", implementata dal Legislatore nazionale con il d. lgs 1.08.2003 n. 259,

"Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito "CCE", il quale all'art. 84, rubricato "Risoluzione extra-giudiziale delle controversie", testualmente recita: "1. L'Autorità, ai sensi dell'art. 1, co. 11, 12 e 13 l. 31.07.1997 n. 249, adotta procedure extra-giudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo". L'AGCOM ha, all'uopo, adottato con la delibera 173/2007/CONS, artt. 14 e ss., un "regolamento" per la definizione extra-giudiziale avanti a sé delle controversie (sempre facendo salva la facoltà dell'utente di adire il Giudice per il risarcimento del maggiore danno), meccanismo da attivarsi avanti alla detta Autorità amministrativa su istanza congiunta delle parti o anche del solo utente.

Con la delibera AGCOM del 16.04.2010 n. 124 l'AGCOM ha stabilito, ai sensi dell'art. 2 della citata delibera, la "misura minima unitaria per il calcolo degli indennizzi nell'ambito delle controversie tra operatori ed utenti di cui al Ca. IV, titolo II del Codice" delle comunicazioni elettroniche, vale a dire nell'ambito del meccanismo di Alternative dispute resolution previsto dall'art. 84 CCE. Segnatamente, l'art. 12 prevede -per il caso di ritardata risposta del gestore telefonico ai reclami dell'utente- un indennizzo a favore dell'utente di € 2,00 per ogni giorni di ritardo nel limite di € 400,00.

Gli artt. 4, 5 e 7 della citata delibera stabiliscono degli "Indennizzi automatici" e, cioè, importi che il gestore telefonico automaticamente è obbligato ad accreditare all'utente nella prima fattura utile, al verificarsi di determinati inesatti adempimenti (interruzione linea, mancata attivazione, ecc.); il Tribunale evidenzia che per la mancata risposta ai reclami non sono previsti "indennizzi automatici" dalla delibera AGCOM n. 124/2010.

Con la successiva delibera AGCOM n. 16.02.2011 n. 73, in modifica di quanto stabilito nella precedente delibera n. 124/2010, ai sensi dell'art. 2 della stessa, sono stati rideterminati i "criteri per il calcolo degli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra operatori e utenti fonali, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento" portato dalla delibera 173/2007. In particolare, l'art. 11 della delibera n. 73/2011 prevede - per la mancata/ritardata risposta del gestore telefonico ai reclami dell'utente - l'indennizzo di € 1,00 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di € 300,00. In forza di tale complessiva disciplina, il Tribunale di Milano con giurisprudenza costante ha affermato che l'utente ha facoltà di richiedere il pagamento in suo favore degli indennizzi di cui alla delibera AGCOM n. 73/2011 -secondo la procedura prevista dagli artt. 84 CCE e 14 e ss delibera AGCOM n. 173/2007- nell'ambito di una procedura di A.D.R. (cioè alternativa a quella giudiziale) avanti all'AGCOM e non avanti al Giudice ordinario, al quale si può invece richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente derivato dai disservizi, assolvendo all'onere della prova sul punto previsto dagli artt. 2697 e 1223 e ss cc: gli indennizzi di contro sono uno strumento, avente chiaro scopo deflattivo, consistente nel riconoscimento di somme, di modesto importo, determinato per ogni giorno di disservizio, a prescindere dall'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi tipici della domanda di risarcimento del danno (inadempimento, pregiudizio, nesso causale tra inadempimento e pregiudizio). L'interpretazione sopra proposta è stata di recente condivisa anche dal Giudice di legittimità, che ha testualmente affermato: "Gli indennizzi sono previsti nella delibera AGCOM e nel D.M. citati in funzione deflattiva, per prevenire ed evitare il contenzioso inducendo il cliente a ricorrere agli organismi di composizione delle controversie. Essi non equivalgono ad una presunzione sul verificarsi stesso del danno, e non possono quindi supplire alla mancata prova, come nel caso di specie, dello stesso verificarsi del danno.

Non possono quindi essere direttamente utilizzati, qualora si arrivi alla introduzione della causa e con essa ad una domanda risarcitoria fondata sulle regole ordinarie dell'inadempimento e della prova del danno, come prova presuntiva dell'an, oltre che del quantum, del danno. Essi potrebbero eventualmente essere utilmente richiamati, qualora l'attore avesse già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale, del quale non fosse in grado di fornire l'esatta quantificazione, come parametro utilizzabile ai fini di un risarcimento in via equitativa." (Cass. civ., sez. 3, 21.06.2017 n. 15649, est. CI, in parte motiva).

In conclusione, la domanda in parola, sia che riguardi gli indennizzi previsti nella Carta dei Servizi, detti anche "automatici", sia che riguardi gli indennizzi cd "amministrativi", è infondata e da rigettarsi.

Per completezza, si evidenzia che alcuno specifico danno patrimoniale ha dedotto, né provato, GG in relazione causale diretta con la mancata risposta ai reclami, onde gli indennizzi neanche possono essere adoperati in questa causa quale parametro risarcitorio della liquidazione equitativa del danno, come indicato dal superiore arresto.

Conclusioni

In conclusione, risulta dovuta la minore somma di € 2.490,22 (€ 266,95 + € 767,49 + € 688,29 + € 767,49) al cui pagamento, a favore di GG, ZZ deve essere condannata. Trattandosi di indebito oggettivo, spettano all'Attore gli interessi legali di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., dal dì successivo a quello (14.10.2015) di proposizione della domanda giudiziale, sino al saldo effettivo.

Domanda di accertamento negativo GG ha chiesto accertarsi che nulla deve pagare a ZZ per le fatture dalla stessa emesse, rimaste insolite, chiedendone lo storno: si tratta di tre fatture e segnatamente, la fattura n. *omissis* del 6.02.2015 per € 2.317,87, la fattura n. *omissis* emessa l'8.04.2015 per € 2.278,89 e la fattura n. *omissis* del 28.04.2015 per € 3.457,31, relativa ad applicazioni di penali per recesso anticipato e costi di disattivazione, contestando la non correttezza e la non debenza degli importi fatturati da ZZ.

ZZ si è opposta, assumendo di avere legittimamente emesso le fatture, ma non si è rivendicata creditrice, non svolgendo riconvenzionale in merito, né riservando di proporre la domanda di condanna di GG a pagare tali fatture.

In diritto, il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di accertamento negativo è nel senso che spetta a chi si rivendica creditore fornire prova del proprio preteso credito (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 12.12.2014 n. 26158; conf.: Cass. civ., sez. 6-L, 4.10.2012 n. 16917).

Orbene, sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione, la domanda di accertamento negativo svolta da GG è fondata e va accolta, come da declaratoria in dispositivo, atteso che ZZ non si è neanche rivendicata creditrice, non svolgendo domanda di condanna per gli importi fatturati con tale condotta processuale rinunciando a dimostrare la correttezza degli importi fatturati e la debenza dei corrispettivi da anticipato recesso fatturati.

Domanda di condanna di ZZ al risarcimento del danno.

L'Attrice ha chiesto la condanna della Convenuta al risarcimento del danno, del tipo di danno esistenziale, patito in conseguenza degli inadempimenti di ZZ al contratto.

Il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempita, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003 n. 18315).

Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: "...il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato...." (Cass. civ. sez. 2 26.09.2016 n. 18832).

In fatto, si osserva che, manca qualsiasi allegazione da parte di GG, e tanto più qualsiasi prova, del danno effettivamente subito. La domanda risarcitoria è dunque infondata per insuperabili carenze assertive prima ancora che probatorie, che ne rendono impossibile l'accoglimento. Né può sopperire a ciò la liquidazione secondo equità, non operando tale istituto qualora la parte non abbia assolto agli onere probatori sulla stessa gravanti, come sancito dalla Corte di legittimità: "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeat del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso." (Cass. civ. sez. 1, 14.05.2018 n. 11698).

10.

Spese del processo Premesso che le spese della causa potentina sono state già regolate dal Giudice a quo, il Tribunale deve deliberare le spese di questa causa. Le stesse sono regolate dagli artt. 91 e ss c.p.c., nella formulazione attualmente vigente:

a mente di tali disposizioni, espressione del principio di causalità, le spese seguono la soccombenza, salvi i casi di soccombenza reciproca, di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni decisive o di novità della questione trattata, ovvero la ricorrenza di gravi ed eccezionali motivi da esplicitarsi in motivazione (C. Cost. n. 77/2018).

Come chiarito dalla Corte di legittimità, il principio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, onde prescinde dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente e risponde principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di azione e di difesa in giudizio, previsto dall'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ. sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ. sez. 3 21.10.2009 ord. n. 22381).

Nel caso di specie, la causa di merito si è conclusa con soccombenza reciproca parziale, prevalente a carico di ZZ, onde quest'ultima va condannata a rimborsare i tre quarti delle spese dell'Attrice, a mani del *omissis* dichiaratosi antistatario, compensato tra le parti il restante 25% delle spese di lite, in ragione della vista soccombenza reciproca parziale.

Quanto alla liquidazione delle spese di GG, si applica il d.m. n. 55 del 10.03.2014, come successivamente modificato e, segnatamente, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, si reputano congrui i parametri medi delle fasi introduttiva e decisionale (nulla per la fase di studio preliminare, trattandosi di mera riassunzione ed essendo l'atto di citazione in riassunzione identico a quello depositato avanti al Tribunale di Potenza) e nulla per la fase istruttoria (in quanto qui non svolta), per complessivi € 2.360,00 per compenso, da ridursi -per la vista compensazione- ad € 1.770,00, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti in ragione del regime fiscale dell'Avente diritto; nulla per rimborso spese vive per introdurre questa causa avanti a questo Tribunale, in quanto non documentate.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: dichiara l'inesatto adempimento di ZZ ITALIA S.P.A. al contratto dedotto in giudizio concluso con GG S.R.L., di cui alla proposta di abbonamento del 12.03.2014 e, segnatamente, all'obbligo di eseguire il contratto secondo buona fede; condanna ZZ ITALIA S.P.A. a pagare a favore di GG S.R.L., a titolo di restituzione di somme indebitamente percepite, l'importo di € 2.490,22, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 cc dal 15.10.2015 al saldo; dichiara che GG S.R.L. nulla deve pagare a favore di ZZ ITALIA S.P.A. in relazione alle fatture n. *omissis* datata 6.02.2015, n. *omissis* datata 8.04.2015 e n. *omissis* datata 28.04.2015, portanti la complessiva somma di € 4.293,62; rigetta in quanto infondate, tutte le restanti domande attoree; letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc, condanna ZZ ITALIA S.P.A. a pagare a favore dell'avv. *omissis*, dichiaratasi antistatario per GG S.R.L., a titolo di refusione dei 3/4 delle spese di lite di questa causa, la somma di € 1.770,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie ex art. 2 d.m. 55 del 10.03.2014, oltre IVA e CPA, se e come dovute in ragione del regime fiscale dell'avente diritto al pagamento, compensato tra le parti il restante 25% delle spese di lite. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.